



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39

OGGETTO: Sentenza n. 178/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. GIARDINA Antonietta Maria c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** dalle ore 19,30 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 18/06/2014 n. 26800, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 12 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco	X		17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	BERTOLINO Tommaso		X
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	SCIACIA Pietro		X
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico		X
7	GIURINTANO Nicola		X	22	RIZZO Giuseppe	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	DI MAIO Giuseppe		X
9	CURIALE Giuseppe		X	24	VARVARO Gaspare		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	SILLITTO Maria	X	
15	BERLINO Giuseppe	X		30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

alle ore 19,30 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 12 consiglieri, giusto allegato "A", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: D'Angelo, Etiopia e Berlino. E' presente il Sindaco.

Il Presidente introduce il primo punto posto all'O.d.G.: "*Sentenza n. 178/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. GIARDINA Antonietta Maria c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. B), dell'estratto del verbale della III^a C.C.P. (all. C), dell'estratto del verbale della VI^a C.C.P. (all. D) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. E).

Entra Di Maio **presenti n. 13.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale richiesto dal Consigliere D'Angelo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per appello nominale (all. F), da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: "*Sentenza n. 178/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. GIARDINA Antonietta Maria c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*".

Interviene il Vice Presidente Consigliere Bonsignore, il quale chiede che venga messa in votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Il Presidente, quindi, mette in votazione l'immediata esecutività per appello nominale come chiesto dal Consigliere D'Angelo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per appello nominale (all. G), da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Chiede di intervenire:

BERLINO: Evidenzia per l'ennesima volta il senso di responsabilità dell'opposizione che con la sua presenza garantisce il numero legale, permette lo svolgimento della seduta odierna e l'approvazione dei punti all'ordine del giorno.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Martino

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>

APP. A

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 26/06/2014

1° appello ore 19,30 2° appello ore

SEDUTA di ~~PROSECUZIONE~~ prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	IMBRANCONTA SALVATORE	248	---	
2	MARTINO FRANCESCO	418	X	
3	RIANNO PIRO	073	X	
4	BARBERI PIERO	250	X	
5	PERRONNI LUIGI	331	---	
6	VACCARA ANTONINO	294	---	
7	IGLIANTANO NICOLA	251	---	
8	MONACO RAMETTA DANIELA	247	---	
9	COURIALE GIUSEPPE	232	---	
10	DI LAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ERCOLE GIUSEPPE	229	---	
13	DI BELLA MONICA	226	X	
14	DI CARO GAETANO	224	---	
15	BERLINGO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	STUPPIA SALVATORE	215	---	
18	BERTELLINO TOMMASO	203	---	
19	VACCARINO SALVATORE	108	X	
20	ISCIACIA PIETRO	201	---	
21	ACAMO ENRICO	198	---	
22	RELLI GIUSEPPE	196	X	
23	DI MARCO GIUSEPPE	187	---	
24	MARVARO GABRIELE	186	---	
25	BOCINI GNORRE FRANCESCO	186	X	
26	ISALPINO GIACOMO	173	---	
27	ETICHIA GIUSEPPA	131	X	
28	PAZZA VAJRIZIO	141	X	
29	SILLITTO MARIA	32	X	
30	VAGATE VINCENZO	129	---	

12



CITTÀ DI CASTELVETRO
PROVINCIA DI TRAPANI

AL. "B"

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 178/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. GIARDINA ANTONIETTA MARIA c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 GIU. 2014 con deliberazione n. 39
 Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12.05.14 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 19 MAG. 2014 IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
 SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 1.201,50

AL GAP 2010 IPR N. 628

Data 13 MAG 2014

IL RESPONSABILE

LI _____
 L'ASSESSORE RELATORE

LI 12 MAG. 2014

L'UFFICIO PROPONENTE

Margherita...



III
VI
cep
cep

VISTA la sentenza n. 178/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, 17.02.2014 e depositata l'11.02.2014, con la quale il Giudice dott. Tommaso Pierini, nel definire il giudizio R.G. n. 80061/2009, incoato da GIARDINA ANTONIETTA MARIA, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria dell'Ente, riconoscendo l'Ente responsabile soltanto al 50% dell'evento dannoso verificatosi in Marinella di Selinunte il 29.07.2007, riducendo il quantum ad €. 1.912,00 oltre interessi, a fronte di una richiesta di €. 10.547,50 oltre accessori e condannando il Comune a pagare soltanto il 50% delle spese legali e le spese di C.T.U.;

VISTA la nota prot. leg. n. 572 del 28.03.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grinaudo, con la quale si comunica che, avverso la superiore sentenza, non si ritiene di dovere proporre gravame e di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il prospetto delle somme da liquidare alla sig.ra GIARDINA ANTONIETTA MARIA, allegato alla sopracitata nota;

VISTO il calcolo degli interessi legali e rivalutazione effettuato per complessivi €. 273,91;

RILEVATO che la somma dovuta alla sig.ra GIARDINA ANTONIETTA MARIA ammonta ad C. 4.301,50 e così distinta:

A) SORTE IN SENTENZA	€.	1.912,00
B) COMPETENZE LEGALI.....	C.	1.050,00
C) SPESE IN SENTENZA.....	C.	92,00
D) RIMBORSO forfettario 12,50% ex art. 13 L. n. 247/2012 (su B).....	€.	131,25
E) CAP 4% (su B +D).....	€.	47,25
F) IVA 22% (su B-D+E)	€.	270,27
G) SPESE successive non imponibili	C.	24,82
H) SPESE di C.T.U.....	C.	400,00
I) SPESE registrazione sentenza 50%.....	€.	100,00
L) INTERESSI* in sentenza dal 29.07.2007 (data del sinistro) all'11.02.2014 (data deposito sentenza) - dal 12.02.2014 (data successiva al deposito sent.) al 30.05.2014 (soddisfo).....	€.	273,91
TOTALE	C.	4.301,50

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgsvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra GIARDINA ANTONIETTA MARIA evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi de l'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;

VISTO l'art. 163 comma 3, del D.Lgsvo 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 178/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, nel procedimento civile n. 80061/09 R.G. promosso da GIARDINA ANTONIETTA MARIA c/Comune di Castelvetrano.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 4.301,50 indicata in premessa e dovuta alla sig.ra GIARDINA ANTONIETTA MARIA, in esecuzione della Sentenza n. 178/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Lgs. n. 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 4.301,50, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8 del redigendo bilancio 2014, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore AA, GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale.
- 5) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



COPIA

Comune di Castelvetro

Via ...
Castelvetro



Città di Castelvetro

Piazza Umberto I 122 Castelvetro (Pr)
tel. 0924 909210 / 0924-909257 Telefax: 0924-904194
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore

15.00 alle 19.00

Funzionaria: Avv. Daniela Grimaudo

e-mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.pr.it

**Oggetto: GIARDINA Maria Antonietta c/ Comune di Castelvetro -
procedimento civile n° 80061/2009 R.G. Tribunale di Marsala -
Sentenza n° 178/2014.**

Al Dirigente del Settore AA.GG.

Al Sindaco

Loro Sedi

Con la sentenza emessa in oggetto, il Giudice del Tribunale di Marsala dott. Tommaso Pirri, in accoglimento della difesa del Comune, ha parzialmente accolta la domanda risarcitoria della sig.ra Giardina, riconoscendo l'illecito responsabile accertato a 30% per il sinistro occorso alla stessa, riducendo il danno a € 1.212,00 con interessi, a fronte di una richiesta di € 10.547,50 oltre accessori e condannando il Comune a pagare soltanto il 50% delle spese legali e le spese di C.C.D.

Avverso la sentenza non si è proposto gravame, atteso che la commissione cui ha concorso a provocare il sinistro esisteva effettivamente, come accertato dalle forze dell'ordine intervenute.

Si invita, pertanto, a provvedere all'iscrizione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

Sentenza n° 178/2014 Tribunale di Marsala
GIARDINA Antonietta Maria c/ Comune di Castelvetroano

*** **

SORTE in sentenza	€	1.912,00
COMPETENZE LEGALI	€	1.050,00
SPESE IN SENTENZA	€	92,00
RIMBORSO FORDETARIO 12,50% (su € 1.050,00)	€	131,25
CAP (su € 1.181,25)	€	47,25
IVA (su € 1.228,50)	€	270,27
SPESE SUCCESSIVE	€	24,82
SPESE di CTU	€	400,00
SPESE DI REGISTRAZIONE 50%	€	100,00
TOTALE		€ 4.027,59

A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma dovuta per sorte, devalutata alla data del fatto (29.07.2007), via via rivalutata anno per anno fino al deposito della Sentenza (11.02.2014), oltre agli interessi sino al soddisfo.

Castelvetroano, 28.03.2014

Avv. Daniela Grimaudo



Giovedì 8 maggio 2014

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 29/07/2007

Data Finale: 11/02/2014

Capitale Iniziale: € 1.692,04

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Luglio 2007

Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2014

Indice scrt utilizzato: FCF generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
29/07/2007	31/12/2007	€ 1.759,72	2,50%	155	€ 16,88
01/01/2008	29/07/2008	€ 1.759,72	3,00%	211	€ 30,52
29/07/2008	29/07/2008	€ 1.759,03	3,00%	365	€ 52,74
29/07/2008	31/12/2008	€ 1.788,49	3,00%	155	€ 22,78
01/01/2010	29/07/2010	€ 1.788,48	1,00%	210	€ 10,29
29/07/2010	31/12/2010	€ 1.835,86	1,00%	155	€ 7,80
01/01/2011	29/07/2011	€ 1.835,86	1,50%	210	€ 15,84
29/07/2011	31/12/2011	€ 1.890,01	1,50%	155	€ 12,04
01/01/2012	29/07/2012	€ 1.890,01	2,50%	211	€ 22,31
29/07/2012	29/07/2013	€ 1.912,31	2,50%	365	€ 47,80
29/07/2013	31/12/2013	€ 1.912,31	2,50%	155	€ 20,90
01/01/2014	11/02/2014	€ 1.912,01	1,00%	42	€ 2,70

Indice alla Decorrenza: 130,2

Indice alla Scadenza: 107,2

Rapporto Indici: 1,372

Coefficiente di Rivalutazione: 1,13

Totale Rivalutazione: € 219,87

Capitale Rivalutato: € 1.912,01

Totale Colonna Giorni: 2389

Totale Interessi: € 288,30

Rivalutazione + Interessi € 408,27

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 2.180,31

Giovedì 8 maggio 2014

Calcolo Interessi Legali

Data Iniziale: 12/02/2014
 Data Finale: 30/05/2014
 Capitale Iniziale: € 1.912,00
 Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
12/02/2014	30/05/2014	€ 1.912,00	1,00%	107	€ 5,81

Totale Colonna Giorni: 107
 Totale e Interessi legali (s.e.o.): € 5,81
 Capitale + interessi legali (s.e.o.): € 1.917,81

Ciòvedì 8 maggio 2014

Calcolo della Devalutazione Monetaria

Importo da Devalutare: € 1.912,00

Del mese di: Marzo 2014

Al mese di: Luglio 2007

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Marzo 2014: 107,2

Indice Luglio 2007: 130,2

Rapporto Indici: 1,372

Indice di Devalutazione: 0,885

Totale Devalutazione: € 219,95

Importo Devalutato: € 1.692,04



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
(GIÀ SEZIONE DISTACCA TA DI CASTELVETRANO)

N. 178/14 Sent.
N. 8006/109 R.G.
N. 1698/14 G.C.M.
N. 286/14 Resp.

in persona del dr. Tommaso Pierini -in funzione di Giudice monocratico- ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 80-61 R. G. degli Affari Concorsuali Civili dell'anno 2009

tra

GIARDINA Antonietta Maria, elettivamente domiciliata in Castelvetrano, Via A. Milano n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Signoretto, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione.

- attrice -

COMUNE di CASTELVETRANO, domiciliato per legge in Castelvetrano, presso la Cassa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cimando giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione.

- convenuto -

Oggetto: Circolazione Sussale - Insidia - Risarcimento Danni - Concetto di Colpa
Pendente: Atto di Citazione notificato l'11.2.2009

ALLEGAZIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attrice agiva in giudizio riferendo: che il 29.7.2007, alle ore 10.30, in Marine la di Selva, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore Vespa, indossando il casco, rimaneva vittima di un incidente; che, in particolare, mentre percorreva la Via Taliano, provenendo dalla Piazza Scuole di Branca "(...) a causa del manto stradale dissestato e con marcate irregolarità nell'intera corsia di marcia, avvenuta improvvisamente e senza che a seguito del sinistro ed a causa delle lesioni riportate veniva portata al nosocomio di Castelvetrano, dove gli veniva diagnosticato "ferita lacerata contusa regione molleolare interna caviglia sinistra, contusione scapolo-gomito sinistra, ematimazione traumatica del cinto inferiore destro" con una prognosi di giorni 15; che l'esito permanente delle lesioni subite si era tradotto in una riduzione del 15% della propria integrità psico-fisica, oltre a 15 giorni di ITT, 10 giorni di ITP al 75%, 10 giorni di ITP al 50%; che il ciclomotore subiva danni pari ad € 1.691,50; che le condizioni dissestate della strada dalla stessa percorsa erano state positivamente riscontrate sia nel verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, sia nel verbale del sopralluogo nel contraddittorio delle parti redatto dal tecnico del Comune in data 30.10.2007; che la responsabilità dell'accaduto doveva ascrivere in via esclusiva alla civica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., quale "custode" del manto viario teatro del sinistro; che il Comune, per addiventare ad una transazione extragiudiziale della lite, lo aveva offerto € 1.000 per i danni fisici ed € 500 per i danni al ciclomotore, oltre a 150 per spese legali.

Tutto ciò premesso, l'attrice, concludendo, chiedeva al Tribunale di riconoscere l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo al Comune e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento integrale dei danni fisici della stessa parti, da quantificarsi in € 8.849,25 e dei danni materiali subiti dal ciclomotore, da quantificarsi in € 1.691,50; conclusioni da rinviare mediante condanna conforme richiesto - l'Ufficio finiva per la relativa precisazione.

Il Comune, dal canto suo, costituendosi, replicava: che il manto stradale della via teatro del sinistro si presentava irregolare in tutta la sua estensione, per come attestato dal verbale dei Carabinieri e dal verbale di sopralluogo del tecnico comunale, pertanto, ex art. 141 C. d. S., l'adattata da tutti manifestandosi doveva essere necessariamente adeguata a tale specifica situazione, così da consentire al conducente di mantenere il controllo del mezzo, che nel caso di specie, invece, l'attrice non aveva mantenuto un'andatura prudente, adeguata ai luoghi; che la signora Giordina conosceva peraltro perfettamente la strada in questione, avendo nella stessa la propria residenza estiva; che l'avvalimento indicato in citazione non si trovava sulla destra della carreggiata, bensì sul lato opposto "(...) quindi la signora Giordina non aveva né il controllo del mezzo quando è giunta sull'avvalimento, la cui dimensione e forma, fra l'altro, non sono tali da poter provocare il ribaltamento di una moto che affronti la curva in modo corretto"; che in ogni caso non poteva non riconoscersi, quantomeno, un concorso di colpa dell'attrice; che l'entità dei danni fisici denunciata in giudizio era eccessiva, al pari di quella prospettata per i danni allo scooter, per i quali ultimi, in particolare, non potevano ritenersi sufficienti i preventivi allegati.

Sulla scorta di tali rilievi, concludendo, il Comune chiedeva al Tribunale: di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ovvero, in subordine, di riconoscere un concorso di colpa in colpa all'attrice e, per l'effetto, di addebiitare proporzionalmente il risarcimento alla stessa dovuta; conclusioni da ultimare mediante condanna - l'Ufficio finiva per la relativa precisazione.

Per quel che attiene all'iter processuale, la causa, in data 22.7.2007, la produzione documentale delle parti e l'esperimento di una CTU medico-legale, da ultimo, all'udienza del 24.10.2013, veniva trattata in decisione ai sensi degli artt. 281 quater comma 1, 389 e 390 comma 2 c.p.c. (con riduzione al 13.11.2014 del termine per il deposito delle comparse conclusionali e conseguente indicazione al 3.12.2014 del termine per le memorie di replica).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta nella sola misura in cui, all'esito dell'istruttoria, ne è stato accertato il fondamento, vale a dire, solo in parte, dovendosi invece riconosciuto una corresponsabilità dell'attrice nel verificarsi dell'incidente.

Quanto alla dinamica del sinistro, nella misura in cui lo stesso, per come descritto in citazione, non è stato oggetto di alcuna contestazione ad opera del Comune, è giuoco forza ritenere processualmente sequente, ovvero, meglio, pienamente provato (valendo in tal senso quanto stabilito dall'art. 115 comma 1 ultima parte c.p.c.).

Alla luce di tale superiore precisazione, dunque, il primo dato rilevante da rilevare è che la particolare conformazione della strada teatro del sinistro, per come descritta nel verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto (sinnuosa, con buche ed avvallamenti) e nel verbale di sopralluogo redatto dal tecnico comunale (mancata segnalazione del manico stradale), consente invece, pacificamente, di configurare il tratto viario "intrinsecamente" come "pericoloso", per l'incidente "diretto" di tale configurazione sull'educazione e/o abilità dei veicoli in transito (daro, peraltro, anche questa, mai specificamente contestata da Comune); il che, a sua volta, conseguentemente, giustifica l'affermazione della responsabilità del Comune, quale suo "custode", non di non averne percepito e "neutralizzato" la portata lesiva.

In particolare, infatti, la mancata predisposizione di adeguati cartelli volte a neutralizzare la pericolosità della strada (ad es. la sua nuova asfaltatura o, quanto meno, la segnalazione del pericolo) rappresenta una condotta colposa, di per sé giustificativa della diretta imputazione della responsabilità dell'accaduto (anche) in capo alla civica amministrazione, quale "custode" della strada di sua pertinenza, senza considerare che, peraltro, la responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. è di tipo oggettivo e come tale, pertanto, il suo riconoscimento prescinderebbe in realtà anche dal riscontro di un qualsivoglia profilo di colpa in capo al "custode", risultando sufficientemente il solo profilo dell'imputazione oggettiva legata al nesso di causalità tra l'evento lesivo ed il bene da custodire.

Sempre in riferimento alla dinamica dell'incidente, è persino evidente, però, che laddove l'attrice avesse prestato maggiore attenzione la stessa avrebbe potuto evitare la caduta, nella misura in cui se fosse stata più attenta ovvero avesse tenuto un andatura più consona ai luoghi sarebbe riuscita a mantenere il controllo del mezzo o al meno proporzionato, infatti, è necessario rilevare che, contrariamente a quanto prospettato in citazione, anche nella condotta dell'attrice deve per l'appunto ravvisarsi un chiaro profilo di negligenza e/o di imprudenza.

In altri termini, la configurazione specifica del tratto viario percorso non può ritenersi la causa esclusiva della caduta, nella misura in cui, in realtà, la sua natura insidiosa sarebbe stata "neutralizzata" laddove l'attrice si fosse conformata alla fondamentale regola di cui all'art. 141 C. d.S. (che impone di adeguare l'andatura "tra l'altro" alle caratteristiche e condizioni della strada), ovvero, laddove la stessa avesse prestato maggior attenzione alla condizione dell'asfalto, tanto più considerato che la sua pregressa conoscenza della strada (circonstanza sfuggita dal contenuto e non specificamente contestata dall'attrice) imponeva, quantomeno, una particolare attenzione.

A questo proposito, peraltro, è opportuno evidenziare quale siano le ragioni del riscontro di un'ipotesi di responsabilità concorsuale, ovvero, quale siano le ragioni per escludere che la caduta per cui è causa debba asciversi in via esclusiva all'uno od all'altro dei due fattori causali, cioè, alla condotta dell'attrice o alla specifica conformazione del manico stradale (peraltro, la colpevole disattenzione della patina o l'omessa custodia, in termini di omessa percezione e eliminazione di una fonte di pericolo, da parte dell'amministrazione civica).

Ebbene, a deporre per la necessaria imputazione congiunta della caduta ai due fattori causali in esame è il fondamentale rilievo che non sembra per l'appunto possibile ascrivere l'incidente solo all'uno o all'altro, nella misura in cui, invece, vista la dinamica della caduta (come detto, incontestata), appare ragionevole ritenere che nonostante la imprudenza/imprudenza della signa Giardina il solo fatto che la stessa percorresse la Via Palmiro senza la necessaria cautela non sarebbe stato sufficiente a provocare la caduta, così come, specularmente, a sua volta, la sola conformazione del marciapiede non sarebbe stata comunque sufficiente a determinare da sola l'incidente.

In particolare, la sola imprudenza dell'attrice non sarebbe invece risultata sufficiente, da sola, a determinare la caduta se non vi si fosse stata la marcata ondulazione del marciapiede con buche ed irregolarità, così come, specularmente, la sola conformazione della strada non sarebbe stata sufficiente, da sola, a determinare la caduta, se la conducente dello scooter avesse mantenuto una condotta di guida più prudente e/o accorta.

Sulla scorta di quanto appena rilevato, pertanto, dovendo inquadrare la *Entreprise* in termini più strettamente giuridici, appare corretto ritenere che al fattore causale originario rappresentato dalla conformazione della strada (ovvero, meglio, dalla sua omessa custodia), si sia aggiunto - e non sostituito - l'ulteriore fattore causale rappresentato dalla disattenzione, in particolare, conclusivamente, può riconoscersi che la caduta per cui è causa deve imputarsi per il 50 % alla disattenzione della signa Giardina e per il 50 % alla conformazione della via Palmiro, apponendo invece paritariamente il *libero* concorsuale delle rispettive condotte imputabili.

Venendo ora alla determinazione del danno subito dall'attrice (che, come detto, il Comune è tenuto a risarcire solo in misura del 50%), la prima cosa da fare è distinguere tra loro le diverse poste di danno pretese in istanza: quelle patrimoniali, rappresentate dalle spese mediche sostenute per la cura delle lesioni fisiche subite e dai danni subiti allo scooter, e quelle non patrimoniali, costituite dal ed. danno biologico e dall'invalidità temporanea.

Quanto ai danni patrimoniali, la pretesa azionata dall'attrice merita accoglimento nella (sola) misura in cui i costi sostenuti hanno trovato riscontro documentale, ovvero, in misura pari a 170 € per la cura odontoiatrica (v. allegato n. del fascicolo scorsu) ed in misura pari a 1.110 € per la riparazione del mezzo (v. fatture prodotte con la memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.); a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dunque, il *comune* Comune è tenuto a riconoscere all'attrice - solo - il 50% di 1.280 (€ 170 di spese mediche + € 1.110 di meccanico), vale a dire, € 640, somma cui devono peraltro poi aggiungersi gli interessi.

Con riferimento a tale voce di danno, infatti, è bene precisare che, trattandosi di una somma quantificante un debito risarcitorio, ossia, un debito originariamente di valuta sulla stessa, per consentire la funzione appieno l'effettiva funzione riparatoria, si deve operare, appunto, il calcolo degli interessi nonché quello della rivalutazione (da computarsi secondo le direttive indicate da ultimo nella Sent. Cass. Civ. n. 4791/07, cui si rimanda ex art. 113 *disp. att.* c.p.c.).

In particolare, per effettuare correttamente (e più facilmente) il calcolo in esame, le singole somme spese devono essere rivalutate dalla data del relativo esborso ad oggi (con l'ulteriore vantaggio di rendere così un valore omogeneo a quello liquidato a titolo di danno non patrimoniale, ovvero, di uniformare e, quindi, semplificare, il successivo meccanismo di calcolo degli interessi), quindi, una volta rivalutate ad oggi, le somme devono essere poi devalutate alla data del fatto, quanto per la applicazione corretta degli interessi richiede appunto che gli stessi siano commisurati a tale somma "originaria" via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Venerando ora, al "Danno Biologico" riconosciuto dal CTU, deve presentarsi, quanto al "metodo" da seguire nella relativa liquidazione, che la soluzione da adottare è quella dei criteri valutativi indicati nelle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate (da ultimo con D.M. del Giugno 2013) ed integrate della previsione di cui all'art. 138 D.Lgs. 209/2005, in tema di danni ed infortunamenti (ovvero infortuni ed uguali al 5% di invalidità) subiti in dipendenza di sinistri stradali. A tal ultimo proposito, prima ancora di entrare nel merito di quanto accertato dal CTU, deve sottolinearsi che le operazioni peritali svolte dal dott. Niccolò Miceli, risultano effettuate con la dovuta competenza, così come accurati sono risultati gli elaborati depositati all'esito della consulenza; l'affidabilità delle operazioni peritali menzionate, pertanto, di ancorare la soluzione della causa alle conclusioni fornite dal medico-legale, risultate, per l'appunto, scritte da un'ora, ovvero, condivisibili. Passando quindi al merito della consulenza, va rilevato che la stessa, da un lato, riconosce il nesso causale tra il sinistro e le conseguenze lamentate in situazione (quali esiti dell'incidente), dall'altro, determina conclusivamente il danno biologico permanente subito dall'attrice (in dipendenza del sinistro) nella misura di un 2 % di invalidità; quanto al danno biologico temporaneo, lo stesso è stato indicato in 10 giorni di Invalidità Temporanea Assoluta, 10 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 75%, 10 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50% ed ulteriori 5 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 25% (si veda pagina 5 della relazione depositata il 23.4.2010).

Quanto alla "monetizzazione" di tale complessiva voce di danno, utilizzando il predetto criterio, considerato il valore/punto percentuale di invalidità permanente accertato dal CTU nella misura del 2%, rilevano che la signora Giordina al momento del sinistro aveva 44 anni (censura n. 18.9.1962, ed essendo il sinistro del 29.7.2007), ricorrendo alle citate tabelle, tenuto il danno biologico da invalidità "permanente" deve dunque indicarsi in € 1.746,00; sommasi, quest'ultimo, con, invece detto, il Comune è però tenuto a corrispondere nella ridotta misura del 50%, pari a € 723.

Per quanto concerne, invece, il danno biologico "da invalidità temporanea", è opportuno precisare che tale voce di danno, pur rientrando nel danno biologico, deve essere oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta della malattia.

In particolare, il danno in questione va riconosciuto, per l'invalidità temporanea assoluta, in una somma pari a € 46,20 al giorno, secondo quanto da ultimo stabilito dal recente D.M. del 15.6.2012, in "aggiornamento" all'art. 139 C. Assic., direttamente applicabile al caso di specie (questionando lo stesso dalla natura "morta" o "viva" del danno permanente), quanto all'invalidità temporanea parziale, il danno va invece evidentemente liquidato in una proporzionale riduzione percentuale della voce della C.C.A. Alla luce di tale premessa, pertanto, poiché la durata della suddetta invalidità temporanea è stata accertata per quella assoluta in 10 giorni, per quella parziale in 10 giorni al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%, tale danno deve quantificarsi in € 462 (=46,20 x 10) + € 346,50 (=75% di 10 x 46,20) + € (-30% di 10 x 46,20) + € 37,5 (=25% di 10 x 46,20), per un totale di € 1.097,50; sommasi (qui devono poi aggiungersi gli interessi) che, però, come detto, il Comune è tenuto a corrispondere nella ridotta misura del suo concorso di colpa, cioè nella misura del 50%, pari a € 549.

In definitiva, pertanto, il Comune, quale somma complessivamente dovuta per il risarcimento del danno non patrimoniale, è tenuto a riconoscere all'attrice la cifra di € 1.272 (quale somma di € 723 di IP + € 549 di IT), cifra pari, per l'appunto, al 50% di 2.544 (pari a € 1.446,00 di IP + € 1.097,50 di IT).

Da ultimo, deve a tal proposito precisarsi che in tema di liquidazione del danno biologico, trattandosi di un debito di valore, sulla somma indicata deve operarsi il calcolo degli interessi ed, compensativi, mentre, nella misura in cui tale somma è già liquidata ai valori monetari attuali, ovvero rivalutata ad oggi, non deve essere altresì operata la rivalutazione (ovvero della svalutazione monetaria).

Interessi legali che, è opportuno precisare, sono dovuti dalla data del fatto (risalente al 21.12.2006) e vanno calcolati sulla somma capitale rivalutata a tale data e rita via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat (di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), fino al deposito della presente sentenza.

Pertanto, in sintesi, con specifico riferimento alle conseguenze -patrimoniali e non- scritte di dipendenza dell'incidente che ha portato alle lesioni fisiche patite dall'attrice, incidente, come detto, assicurabile (solo) al 50% alla civica amministrazione, la condanna del Comune al risarcimento del danno si traduce nell'obbligo di riconoscere complessivamente la somma di € 1.172 (danno non patrimoniale) + € 645 (danno patrimoniale), per un totale di € 1.912 (altri interessi e rivalutazione, nei limiti e nei modi sopra indicati).

Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza, essendo però l'attrice risultata vittoriosa -solo- in misura significativamente ridotta (€ 1.192) rispetto alla pretesa monetaria oggetto della domanda (€ 10.547), appare corretto riconoscere la compensazione per metà delle spese del giudizio, dovendosi in tal ultimo senso valorizzare anche la circostanza che la somma offerta prima dell'introduzione del giudizio in via transattiva dal Comune (1.500 €) non si discosta di molto dalla somma oggetto della condanna risarcitoria a carico della civica amministrazione (€ 1.912).

Per Quest' Motivo

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Antonietta Maria Giardina (GRON N° 132P/08C2861) nei confronti del Comune di Castelvetro (81001210814), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, ogni altra conclusione disposta, così decide:

-condanna il Comune di Castelvetro a pagare all'attrice la somma di € 1.912, oltre interessi (da computarsi nei termini e limiti meglio precisati in motivazioni);

-condanna il Comune di Castelvetro a sostenere il costo della CTU (pari a € 400, giusto decreto in atti del 3.6.2010) nonché a rimborsare all'attrice la metà delle spese sostenute per il giudizio, spese che dunque si liquidano (una volta dimezzate) in complessivi € 1.142/00 (quale metà di € 2.284, di cui € 184 riconosciute per spese, € 550 riconosciute per la fase di studio, € 303 riconosciute per la fase introduttiva, € 450 riconosciute per la fase istruttoria e € 800 riconosciute per la fase decisoria), oltre accessori citata per legge.

Così deciso in Martina, 8.2.2014

Il Cancelliere
CARMELA ARCHITETTO



Il Giudice

Tommaso Fiorini

Procuratore Generale
Dott. Carmela Architetto
CARMELA ARCHITETTO

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetro
Selinunte

III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All. C

Prot. n° 25664 del 11/06/2014

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: "Sentenza n. 178/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. GIARDINA ANTONIETTA MARIA c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 47 del 11/06/2014

Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, D'Angelo Piero, Zaccaro Giuseppe ed il Presidente Sciaccia Pietro.

Assenti i Consiglieri: Calamia Pasquale, La Croce Bartolomeo, Piazza Maurizio, Vaccaro Antonio.

Dopo aver esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, voti come segue:

- I Consiglieri D'Angelo e Zaccaro ed il Vice Presidente Bertolino rinviava la votazione in Consiglio Comunale;
- Il Consigliere Barresi ed il Presidente Sciaccia votano favorevole.

D'ordine del Presidente
La Segretaria della VI C.C.P.
Sig.ra Orlando Antonina

Antonina Orlando



Città di Castelvetrano
Selinunte

All. "D"

VI COMMISSIONE CONSILIARE

*Affari Generali Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici. Personale, Affari Legali e
Contenzioso. Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici Condizione femminile*

Prot. n° 26333 del 16.06.2014

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 178/2014 emessa dal Tribunale ordinario di Marsala. GLARDINA Antonietta Maria c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
LA COMMISSIONE

Con verbale n. 44 del 10 giugno 2014

CONSIGLIERI PRESENTI: CURIALE, LA CROCE, RIZZO, SALADINO, SCIACIA

CONSIGLIERI ASSENTI: ACCARDO, BERLINO, ETIOPIA, DI BELLA.

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime come segue:

FAVOREVOLI: RIZZO, SCIACIA.

I Consiglieri CURIALE, LA CROCE, SALADINO rinunciano il loro parere in Consiglio per necessità di confronti col proprio gruppo politico.

Il Segretario della VI C.C.P.
Geom. Giuseppe Clemente



all. E

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 38-2014 del Prot. 40 del 23/05/2014

AL Segretario Generale
Dr Livio Ella Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare consiglio Comunale .

Proposta di delibera da Ufficio Legale

Oggetto: Sentenza n: 178/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Giardina Antonietta Maria c/Comune di Castelvetrano,. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;

Visto il Regolamento di Contabilita' - art.88 lett. a;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espressa dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse .

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti al sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Michele Palma (Presidente)

Dr. Ancona Gaspare (Componente)

Rag. Maria Nastasi (Componente)

Assente Giustificato

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "COLLEGIO DEI REVISORI" and "CANTÀ DI CASTELLANA GOMPALE". The signature is written across the stamp and extends to the right.

Att. "F"

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26/06/2014

OGGETTO: DEBITO F.B. 178/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	445	---	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRISI PIERO	353	X	
5	FERRIGONE LUIGIANO	331	---	
6	VACCARA ANTONINO	324	---	
7	GIURINTANO NICOLA	281	---	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	GIURIALE GIUSEPPE	232	---	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	---	
13	D. DELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	STUPPIA SALVATORE	215	---	
18	BERTOLINO TOMMASO	209	---	
19	VACCARINO SALVATORE	208	X	
20	SCIACIA PIETRO	201	---	
21	ADAMO ENRICO	198	---	
22	RIZZO GIUSEPPE	196	X	
23	D. MAIO GIUSEPPE	187	X	
24	VARRARO GASPARE	185	---	
25	BONSIGNORE FRANCESCO	185	X	
26	SALADINO GIACOMO	173	---	
27	ET ORIA GIUSEPPA	151	X	
28	PIAZZA MAJRIZIO	141	X	
29	SILITTO MARIA	132	X	
30	ABATE VINCENZO	129	---	

13

CITTA' DI CASTELVETRANO

All. n° 4
 /

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26/06/2014

OGGETTO: IMMEDIATA ESECUTIVITA' DEBITO F.R. 178/2014

VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIO TIA SALVATORE	248	---	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRISI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331	---	
6	VACCARA ANTON NO	254	---	
7	GILBERTANO NICOLA	251	---	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	---	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	---	
13	D. BELLA MONICA	225	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINGO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	STUPPIA SALVATORE	215	---	
18	BERTOLINO TOMMASO	208	---	
19	VAGGARINO SALVATORE	208	X	
20	SCIACIA PIERO	201	---	
21	ADAMO ENRICO	195	---	
22	RIZZO GIUSEPPE	186	X	
23	D. MAIO GIUSEPPE	187	X	
24	VARVARO GASPARE	185	---	
25	BONSIGNORE FRANCESCO	185	X	
26	SALADINO GIACOMO	173	---	
27	ETIOPA GIUSEPPA	151	X	
28	PIAZZA MAURIZIO	141	X	
29	SILITTO MARIA	132	X	
30	AGATE VINCENZO	125	---	

13